

INTRODUZIONE

CARI SOCI, CARI LETTORI,

questa Newsletter si prefigge lo scopo di sostenere le imprese italiane e tedesche nella loro attività economica sui rispettivi mercati esteri. Le informazioni contenute forniscono a Voi cariche decisionali un'ampia visione d'insieme sugli sviluppi più significativi per le imprese in Italia, in Germania ed in Europa. In questo modo avete la possibilità di adeguarVi al contesto in cui operate, che è in continua evoluzione.

Anche gli eventi informativi, che da anni vengono organizzati dal Network "Norme & Tributi" su specifiche tematiche legali e fiscali in Italia e in Germania, si pongono lo stesso obiettivo, che consiste appunto nel fornire gli strumenti necessari per assicurare il Vostro successo sul mercato. Al fine di aumentare il volume delle informazioni e dunque il valore aggiunto per le imprese, il Network "Norme & Tributi" ha introdotto il *Business Coaching* come formato per i diversi eventi. Oltre alle presentazioni dei professionisti su specifici temi, note aziende presentano il loro best practice relativo al tema trattato e invitano i partecipanti ad un forum di discussione.

Alcuni dei temi che verranno trattati sono: Le problematiche del Made-in in Italia, Prezzi di trasferimento e Management Fees, Manager tedeschi in Italia: Soluzioni ai problemi degli Ex-pat o Best practices di gestione del credito. Vi terremo informati in questa Newsletter e anche tramite la nostra Homepage. Saremo lieti della Vostra partecipazione e anche dei vostri suggerimenti!

Heinz-Georg Krolovitsch, Responsabile Network "Norme & Tributi"

DEinternational ATTUALITÀ

27.05.2010: EVENTO INFORMATIVO

GERMANIA: SUGGERIMENTI PRATICI PER IL TUO BUSINESS

Ora: 9:30 -12:30

Luogo: Assolombarda, sala Falck, Via Chiaravalle 8, Milano

Gli esperti degli studi partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica illustrano gli aspetti legali e fiscali più significativi per le imprese che hanno legami commerciali con la Germania o che desiderano avviare un'attività nel paese. Sarà infine lasciato ampio spazio alle domande dei partecipanti e alle risposte ai quesiti.

Inviti e ulteriori informazioni saranno presto disponibili su: www.deinternational.it

	DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO	
ITALIA:	Riconoscimento dei vizi e contratto di garanzia	Pag. 4
GERMANIA:	Corte di Appello di Monaco (Sentenza del 21.01.2010) La distinzione tra agente e mediatore.....	Pag. 4
	DIRITTO TRIBUTARIO	
ITALIA:	ICI e leasing	Pag. 5
GERMANIA:	Sviluppi attuali concernenti i prezzi di trasferimento.....	Pag. 5
	DIRITTO FALLIMENTARE	
ITALIA:	Revocabile il pagamento del debito dei soci effettuato dalla società successivamente fallita	Pag. 6
GERMANIA:	Finanziamenti di soci a seguito dell'eliminazione del diritto che disciplina i finanziamenti di capitale.....	Pag. 6
	DIRITTO DEL LAVORO	
ITALIA:	Il Presidente della Repubblica non firma il Ddl Lavoro	Pag. 7
GERMANIA:	Licenziamento per malattia (giustificato motivo oggettivo)	Pag. 7
	DIRITTO SOCIETARIO	
ITALIA:	Patti Parasociali "occulti".....	Pag. 8
GERMANIA:	Il successo della "Mini-GmbH" sulle Limited	Pag. 8
	DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ED ARBITRATO	
ITALIA:	Vendita a distanza - giurisdizione	Pag. 9
GERMANIA:	Esecutorietà delle sanzioni disciplinari di carattere pecuniario e detentivo nei Paesi comunitari.....	Pag. 9
	APPALTI	
ITALIA:	Requisiti morali e professionali ai fini della partecipazione alle procedure di gara	Pag. 10
	DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
ITALIA:	L'acquisto di supermercati è soggetto a notifica preventiva all'AGCM.....	Pag. 10
	PRIVACY	
ITALIA:	No alla profilazione occulta	Pag. 11
	DIRITTO AMBIENTALE	
ITALIA:	Uniformità nella gestione dei rifiuti	Pag. 11
	DIRITTO DELL'ENERGIA	
ITALIA:	Energie Rinnovabili: La Corte Costituzionale sulle Leggi Regionali.....	Pag. 12
	DIRITTO ASSICURATIVO ED INFORTUNISTICA	
ITALIA:	Assicurazioni mediche: previdente tutela.....	Pag. 12
	DIRITTO FARMACEUTICO, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI	
ITALIA:	La verità senza trucchi - Obbligo anche per i prodotti cosmetici.....	Pag. 13
	IVA E DAZI	
ITALIA:	Rimborsi IVA EU - Istruzioni operative.....	Pag. 14
GERMANIA:	"Tranelli" IVA nell'ambito di una cessione d'azienda completa.....	Pag. 14

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE	
ITALIA: Potere individualizzante del colore e marchio di colore	Pag. 15
GERMANIA: Risoluzione di un accordo di desistenza a seguito del cambiamento delle circostanze.....	Pag. 15
CORPORATE GOVERNANCE	
ITALIA: Mini-riforma della <i>governance</i> per i controlli sui conti aziendali	Pag. 16
GERMANIA: La Corporate Governance nella società a responsabilità limitata tedesca – Novità derivanti dalla legge sulla modernizzazione del bilancio	Pag. 16
PERSONALE DISTACCATO- PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI	
ITALIA: Una particolare tipologia di distacco: il distacco parziale.....	Pag. 17
DIRITTO BANCARIO	
ITALIA: Le nuove disposizioni in tema di “operazioni tra parti correlate”.....	Pag. 17
DIRITTO EDILIZIO ED IMMOBILIARE	
ITALIA: La responsabilità <i>ex recepto</i> dell'appaltatore in ipotesi di scioglimento del contratto d'appalto	Pag. 18
GERMANIA: Novità relativa all'obbligo di fare un anticipo	Pag. 18

ITALIA: RICONOSCIMENTO DEI VIZI E CONTRATTO DI GARANZIA

La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di riconoscimento dei vizi della merce da parte del produttore. Una cooperativa agrituristica conveniva in giudizio una società commerciale dalla quale aveva acquistato pompe idrauliche, poi rivelatesi difettose. Quest'ultima, nel procedimento di primo grado, procedeva alla chiamata in causa del produttore, il quale con una missiva all'attrice riconobbe i vizi delle pompe e si impegnò a rimuoverli. Il Tribunale doveva in conseguenza stabilire se tali dichiarazioni della società produttrice, soggetto estraneo al contratto di compravendita, conferissero o meno all'acquirente dei rimedi giuridici concretamente esperibili. La Corte pronunciandosi positivamente sul punto ha statuito che la lettera con cui il produttore riconosce i vizi della merce e si impegna ad eliminarli costituisce un autonomo contratto di garanzia, con correlativa responsabilità del produttore stesso per inadempimento qualora questi non tenga fede agli impegni così assunti. Così facendo la Corte ha confermato la sentenza di secondo grado con la quale il produttore inadempiente era stato condannato al risarcimento dei danni.



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**GERMANIA: CORTE DI APPELLO DI MONACO (SENTENZA DEL 21.01.2010)
LA DISTINZIONE TRA AGENTE E MEDIATORE**

PAGINA

4

La controversia trae origine da un accordo sulle provvigioni per clienti indicati nominativamente, in cui il futuro attore veniva qualificato „agente“.

La Corte di Appello ha sostenuto che, nonostante tale dicitura, non sia stato invero stipulato un contratto di agenzia, dal momento che l'attore non era obbligato a promuovere regolarmente la conclusione di contratti. Agente nel senso dell'art. 84 HGB (Codice di commercio tedesco) sarebbe invece solo colui che abitualmente ricopre l'incarico di procacciare affari per un'altra impresa. Sarebbe irrilevante la circostanza che l'attore in base al detto contratto avrebbe avuto la facoltà di acquisire clienti. Un intermediario senza obbligo di svolgere tale attività non sarebbe un agente, ma eventualmente un mediatore.

Resta da attendere se in futuro le imprese sulla scorta di tale decisione inseriranno nei propri contratti di distribuzione le parole: "il Signor X ha la facoltà, ma non l'obbligo, di promuovere la conclusione di contratti per l'impresa nel territorio contrattuale", per poi poter respingere la richiesta d'indennità alla cessazione del rapporto. Al mediatore, infatti, non spetta alcuna indennità ex art. 89 b HGB.



Rechtsanwalt e Avvocato
Alessandro Honert, Bologna
Avvocato e Rechtsanwältin
Paola della Campa, Milano
www.derra.eu

ITALIA: ICI E LEASING

Premesso che per la determinazione della base imponibile ICI degli immobili di categoria catastale D (opifici) sprovvisti di rendita vale la regola generale della sommatoria dei valori di bilancio, opportunamente adeguati in base ai coefficienti di rivalutazione, che vengono annualmente aggiornati in base ad uno specifico decreto ministeriale, si segnala che nell'ambito di tale procedura è stato fornito un recente chiarimento giurisprudenziale.

Secondo questo, la base imponibile ICI per gli immobili della categoria D (opifici) delle imprese acquistati in leasing e non ancora accatastati è costituita dalla somma del prezzo di riscatto e dei canoni di locazione finanziaria previsti nel contratto (si ritiene, però, che dai canoni dovrebbe essere esclusa la quota implicita degli oneri finanziari applicati dalla società concedente, in quanto non imputabili al costo d'acquisto del bene) (Corte di Cassazione, Sentenza 26.03.2010, n. 7332).

Dott. Dirk Prato
dirk.prato@hager-partners.it

Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@hager-partners.it

HAGER & PARTNERS

Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica



PAGINA

5**GERMANIA: SVILUPPI ATTUALI CONCERNENTI I PREZZI DI TRASFERIMENTO**


L'Amministrazione delle Finanze ha "scoperto" nell'ambito dei prezzi di trasferimento un terreno fertile per l'aumento delle entrate: così ad esempio è stato previsto, nell'ambito sopra citato, di triplicare il numero dei revisori fiscali esteri all'interno dell'Amministrazione delle Finanze bavarese.

Le imprese collegate su scala internazionale sono obbligate a documentare i prezzi di trasferimento nelle relazioni commerciali transfrontaliere che interessano forniture e prestazioni. La documentazione richiesta deve prevedere l'esposizione della fattispecie e una documentazione sull'adeguatezza dei prezzi. I requisiti per la produzione di tale documentazione sono più semplici per le imprese più piccole.

Su richiesta, in occasione di una revisione fiscale, il soggetto passivo d'imposta ha l'obbligo di presentare tale documentazione entro 60 giorni. In caso contrario le autorità hanno la possibilità di stimare i prezzi di trasferimento e di applicare sanzioni. Eventuali prezzi di trasferimento fissati in un secondo tempo o più alti non vengono compresi per forza in un altro paese, per tal motivo si può arrivare a una doppia imposizione, che può essere rettificata, probabilmente solo nel corso di un procedimento di conciliazione. Per tal ragione si raccomanda di procedere a tenere una documentazione precisa e accurata sin dall'inizio.

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.de

Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista
Consulente di diritto tributario internazionale
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica



ITALIA: REVOCABILE IL PAGAMENTO DEL DEBITO DEI SOCI EFFETTUATO DALLA SOCIETÀ SUCCESSIVAMENTE FALLITA

Con sentenza n. 6538 del 18 marzo 2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo (società poi fallita), "di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo", la valutazione della gratuità o della onerosità di un negozio deve essere determinata con esclusivo riferimento alla causa concreta sottesa all'operazione.

L'atto solutorio potrà essere considerato a titolo gratuito, agli effetti dell'art. 64 legge fall., quando dall'operazione, sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi, il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale. Diversamente, la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceve un vantaggio per questa sua prestazione, dal debitore, dal creditore o anche da altri.

Nell'ambito del gruppo societario, quindi, pur in presenza del pagamento del debito di società collegate (ovvero del pagamento del debito del socio da parte della società partecipata o viceversa) la gratuità del negozio può essere esclusa, ove la società disponente abbia comunque conseguito un vantaggio economico.



**Pirola
Pennuto
Zei
& Associati**
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Avvocato e Rechtsanwältin Dr. Cora Steinringer
cora.steinringer@studiopirola.com
www.pirolapennutozei.it

PAGINA

6

GERMANIA: FINANZIAMENTI DI SOCI A SEGUITO DELL'ELIMINAZIONE DEL DIRITTO CHE DISCIPLINA I FINANZIAMENTI DI CAPITALE

Il § 39 cpv. 1 Nr. 5 Legge fallimentare tedesca prevede che i crediti provenienti da finanziamenti dei soci nonché gli atti giuridici economicamente relativi ad essi siano postergati a tutti gli altri crediti insinuati.

La restituzione del finanziamento di un socio può essere revocata dall'amministratore fallimentare, qualora questa abbia avuto luogo nell'ultimo anno precedente alla domanda d'insolvenza. Nel caso di concessione di una garanzia di credito a favore del socio la revocatoria fallimentare si estende a 10 anni. Lo stesso vale, in generale, qualora l'amministratore abbia anche solo per dolo indiretto svantaggiato i restanti creditori con la piena consapevolezza del socio. Tale circostanza viene presunta qualora il socio sia stato a conoscenza della minaccia d'insolvenza sulla società.

A seguito della riforma delle S.r.l. ("MoMiG") a partire dal primo novembre 2008 non conta più se il socio ha concesso il finanziamento nella fase di crisi della società oppure non ha richiesto la sua restituzione. Diversamente rispetto al diritto societario italiano (art. 2467, 2. co. c.c.), ciò che conta sono i caratteri formali come il momento preciso e la posizione dei soci. Il temuto diritto di sostituzione di capitale, la cui codificazione ha un mero carattere rudimentale, viene con ciò considerato abolito.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.de
RA Alexander Seitz, LL.M.Eur.
a.seitz@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON FIRMA IL DDL LAVORO

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rinviato alle Camere il Ddl C. 1441-quater -B collegato alla legge di bilancio per il 2010, e destinato a riformare alcune importanti disposizioni nel settore del diritto del lavoro. Il capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dall'eccessiva eterogeneità della legge e dalla problematicità di alcuni articoli destinati ad incidere su temi di estrema delicatezza sul piano sociale, quali il diritto alla salute e altri diritti dei lavoratori.

Le maggiori perplessità del Quirinale riguardano la nuova procedura di conciliazione ed arbitrato e la sua incidenza sulle norme dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori relativamente al licenziamento.

Le nuove disposizioni sono state considerate come un affievolimento della tutela del lavoratore in quanto prevedevano che, già nel contratto di assunzione, potesse essere previsto, in caso di contrasti fra le parti, il ricorso ad un arbitrato, anche di equità, in alternativa alla risoluzione giudiziale, tradizionalmente considerata come più garantista.



RA e Avv. Susanne Hein
susanne.hein@mblegale.it
 Avv. Lucia Flintrop
lucia.flintrop@mblegale.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

7**GERMANIA: LICENZIAMENTO PER MALATTIA (GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO)**

La giurisprudenza della Corte di Cassazione tedesca (BAG) sul licenziamento per giustificati motivi oggettivi causa malattia, sembra non avere mai fine. Il licenziamento per malattia è considerato, al pari che in Italia, come un fattore oggettivo, che prescinde dal comportamento di una persona. Con ciò si apre e si chiude un cerchio di punti in comune.

In Germania il licenziamento è legittimo solo quando c'è una prognosi della persistenza della malattia (prognosi negativa), gli interessi aziendali sono pregiudicati, ed il rapporto di lavoro appare improseguibile. Casi del genere si accertano però tra gli 1 ed i 4 anni. Ciò implica una grande incertezza sulle scelte dei giudici, tanto più che al datore di lavoro pesa anzitutto l'onere di provare una prognosi negativa, e spesso tale prognosi può essere facilmente contestata.

In Italia il licenziamento per malattia è per contro possibile senza ulteriori motivi, con decorrenza di termini ben individuati dai Contratti Collettivi (periodo di comportamento). Il legislatore e le parti sociali hanno in materia trovato una regolamentazione molto più chiara per compartire i rischi di eventuali malattie.



RA Mario Prudentino
m.prudentino@pr-rh.de
www.pr-rh.de

ITALIA: PATTI PARASOCIALI "OCULTI"

Con decreto del 26 gennaio 2010, la Corte di Appello di Bologna ha definito patti parasociali gli accordi che vincolano i soci a tenere determinati comportamenti, idonei ad imprimere un indirizzo unitario all'organizzazione e alla gestione della società o rientranti, per le società quotate, nelle fattispecie previste dall'art. 122 D. Lgs. 58/1998.

Perché sia considerato patto parasociale, il contratto deve perseguirne la tipica funzione, individuabile nello scopo di conferire un profilo definito e programmato all'organizzazione e alla gestione sociale ovvero nell'obiettivo di cristallizzare determinati assetti proprietari. Ove ricorrano i presupposti richiamati, l'accordo concluso tra le parti in forma "orale, tacita o per fatti concludenti" sarà definibile "patto parasociale".

Per l'effetto, all'accordo dovrà applicarsi la disciplina tipica, sia in termini di durata che di responsabilità contrattuale dal medesimo derivante. Quanto alle società con titoli diffusi, la mancata pubblicazione dei patti comporterà la sospensione ex lege del diritto di voto, con conseguente annullabilità, ex art. 2377 c.c., della deliberazione adottata col voto determinante dei soci che avrebbero dovuto astenersi. Per le società quotate in borsa, si applicherà l'ulteriore sanzione della nullità del patto concluso con modalità "occulte".

**Rödl & Partner**

Avv. Paolo Peroni | paolo.peroni@roedl.it
 Avv. Vanessa Wagner | vanessa.wagner@roedl.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

8**GERMANIA: IL SUCCESSO DELLA "MINI-GMBH" SULLE LIMITED**

La nuova forma di "mini" S.r.l. tedesca, la "UG (haftungsbeschränkt)" (Società di Imprenditori a responsabilità limitata), introdotta con la riforma del 2008, sta riscuotendo il successo sperato rispetto alle Limited: dopo il costante aumento della diffusione delle Limited in Germania negli ultimi anni, nel 2009 le iscrizioni di Limited nel Registro delle Imprese tedesco si sono ridotte quasi a zero, mentre vi è stata un'esplosione di registrazioni delle UG. La UG (haftungsbeschränkt), sebbene comporti il vantaggio iniziale di non richiedere un investimento in capitale, non fornisce le garanzie di una GmbH (S.r.l. tedesca) con capitale minimo di €25.000 e non gode quindi dello stesso apprezzamento di una GmbH tradizionale. Per la costituzione della UG è sufficiente un capitale sociale minimo di €1. Quale contrappeso a questa agevolazione, i soci sono obbligati ad accumulare riserve (il 25% degli utili di ogni anno). Una volta accumulate riserve per almeno €25.000, la società può trasformarsi in una normale GmbH. Da quel momento potrà indicare nella sua ragione sociale l'abbreviazione "GmbH".

**GSK** STOCKMANN
+ KOLLEGEN

Avv. Roberta Correnti, LL.M.
correnti@gsk.de
www.gsk.de
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: VENDITA A DISTANZA - GIURISDIZIONE

In materia di compravendita a distanza di beni tra persone risiedenti in due Stati Membri dell'Unione Europea differenti, la Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza n. 381 del 25 febbraio 2010 ha statuito in riferimento all'art. 5 del Regolamento n. 44/01 il principio che il Giudice competente a decidere controversie tra di esse in relazione alle obbligazioni di consegna e/o di pagamento è il Giudice del luogo in cui il bene è entrato nella disponibilità materiale del destinatario acquirente. Per determinare il luogo di consegna, in assenza di pattuizioni al riguardo, non si deve far riferimento alle norme sostanziali applicabili al contratto, ma occorre individuare il luogo in cui l'acquirente nel luogo di destinazione finale dell'operazione di vendita ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tale bene.

Soluzione che supera la previsione della Convenzione di Vienna che afferma che l'obbligo di consegna del venditore si esaurisce, quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perchè le faccia pervenire all'acquirente.



Avv. Ruggero Rubino-Sammartano
info@brsa.it
www.brsa.it

PAGINA

9

GERMANIA: ESECUTORIETÀ DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI CARATTERE PECUNIARIO E DETENTIVO NEI PAESI COMUNITARI

(BGH, Beschl. v. 25.03.2010, I ZB 116/08)

Un'azienda tedesca ha fatto infliggere una sanzione pecuniaria ad un debitore residente nei Paesi Bassi per inadempimento a un decreto ingiuntivo in materia di violazione della concorrenza. Per assicurare l'applicazione della pena detentiva e pecuniaria, la creditrice ha richiesto la certificazione a titolo esecutivo europeo dell'ordinanza di misura disciplinare.

La Corte di Cassazione di Karlsruhe ha confermato che una pena pecuniaria eseguibile esclusivamente su intervento delle autorità tedesche e in Germania deve essere eseguibile anche all'estero (a differenza della pena detentiva disciplinare). In particolare, la pena pecuniaria costituisce un credito esigibile dalla creditrice ai sensi del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Tuttavia il procedimento giudiziario in cui è stata pronunciata l'ordinanza di misura disciplinare non risulta rispondente ai requisiti di cui al suddetto regolamento (CE). Viene pertanto a mancare la comunicazione alla debitrice sui requisiti procedurali per contestare il credito e specialmente sulle conseguenze di una mancata eccezione, così come di una eventuale sentenza e della sua esecuzione a danno della debitrice.

Resta da vedere se il legislatore tedesco apporterà le relative modifiche al codice di procedura civile.

**GRAF VON WESTPHALEN**

Dr. Kristofer Bott
kristofer.bott@grafvonwestphalen.com
Dr. Dominik Ziegenhahn
dominik.ziegenhahn@grafvonwestphalen.com
www.grafvonwestphalen.com

APPALTI**ITALIA: REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA**

Il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che l'obbligo di dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti morali e professionali si estende a tutti i soggetti titolari della rappresentanza dell'impresa. Sulla base dei principi di cui all'art. 38 D.Lgs.163/2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, il Consiglio di Stato ha affermato che i destinatari della norma sono tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell'impresa, sono in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Sussiste pertanto l'obbligo di dichiarazione dei requisiti morali e professionali non soltanto da parte di chi riveste formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa e nel compimento di atti decisionali (cfr. Cons. Stato, sez. V 09/03/2010, n.1373).



RA e Avv. Wolf Michael Kühne
wolf.kuehne@dlapiper.com
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZAPAGINA
10**ITALIA: L'ACQUISTO DI SUPERMERCATI È SOGGETTO A NOTIFICA
PREVENTIVA ALL'AGCM**

Con decisione del 20 marzo 2010 l'AGCM ha sanzionato REWE AG per non aver notificato, prima di realizzarle, le operazioni di acquisto di 6 supermercati in Italia, tra il 2005 e il 2007. Tali operazioni rappresentano ai fini antitrust una concentrazione, nella forma dell'acquisto di controllo esclusivo su parti di imprese, ed erano quindi soggette a notifica preventiva all'AGCM poiché le imprese interessate raggiungevano le soglie rilevanti per l'applicazione delle norme antitrust italiane.



Il controllo antitrust sulle concentrazioni si applica infatti quando il fatturato totale realizzato in Italia dalle imprese interessate supera una delle due soglie (aggiornate annualmente) previste dalla legge: attualmente, € 461 milioni (per l'insieme delle imprese interessate) o € 46 milioni (per la target).

La notifica tardiva delle concentrazioni è punita con una sanzione pecuniaria che può raggiungere l'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Ricordiamo tuttavia che secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (caso Lidl, su cui v. Newsletter Camera di Commercio IT-De n. 42 dell'aprile 2009) non costituisce concentrazione l'acquisto delle sole licenze commerciali dei supermercati, se non comportano l'acquisto del controllo su un'impresa.



Avv. Rossella Incardona
www.jenny.it
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

PRIVACY**ITALIA: NO ALLA PROFILAZIONE OCCULTA**

Con il provvedimento del 16 dicembre 2009 l'Autorità Garante è tornata nuovamente sul tema della profilazione occulta, vietando ad una società che opera nel settore dell'energia elettrica e del gas in alcune province del Nord Italia, l'ulteriore trattamento dei dati personali della clientela raccolti illecitamente.

Per creare profili dei clienti in base ai loro gusti e alle loro abitudini o utilizzare i loro dati personali a fini di marketing, le aziende devono chiedere uno specifico consenso.

Tale provvedimento si inserisce nel preciso orientamento che l'Autorità Garante ha individuato con chiarezza sin dal 2007 (con il provvedimento del 22 febbraio 2007 "Servizi on-line e uso dei dati a fini di marketing") e confermato con il provvedimento del 5 marzo 2009 "Biglietti on line".

L'Autorità ha dunque vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati, ferma restando la loro utilizzabilità per la fornitura dei servizi richiesti. Alla società, che ha provveduto tempestivamente, è stato inoltre imposto di riformulare il modello di informativa e di trasmetterne esemplare al Garante.



RUCELLAI & RAFFAELLI
STUDIO LEGALE

Avv. Paolo Todaro
p.todaro@rucellaieraffaelli.it

DIRITTO AMBIENTALE

PAGINA

11**ITALIA: UNIFORMITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

La Corte Costituzionale si è pronunciata in data 8.4.2010 in tema di rifiuti ridefinendo il ruolo delle regioni rispetto alla normativa statale ed europea. I giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità della legge della regione Umbria n. 11/2009 per violazione dell'art. 117 sotto tre profili. La prima censura investe l'autorizzazione comunale alla gestione dei centri di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ove la normativa nazionale prevede la sola autorizzazione all'apertura dell'area. Secondariamente per la previsione di una distinzione arbitraria tra i materiali, stante che solo quelli definiti rifiuti sono assoggettabili alla disciplina nazionale e comunitaria. L'ultima censura riguarda l'esclusione dalla VIA (valutazione impatto ambientale) per gli impianti mobili di recupero di rifiuti non pericolosi. In sintesi, le ragioni dell'illegittimità risiedono nell'esigenza di non imporre oneri burocratici ulteriori per lo svolgimento di un servizio di utilità sociale come la gestione integrata dei rifiuti e nell'impedire contrasti con il diritto comunitario che, fornendo una definizione univoca per i rifiuti e stabilendo una procedura standard per la VIA, si prefigge lo scopo di uniformare la gestione delle problematiche ambientali.



MONDINI RUSCONI
STUDIO LEGALE

Avv. Dr. Paolo Mondini
paolo.mondini@mondinirusconi.it
Dott.ssa Gaia Bellomo
gaia.bellomo@mondinirusconi.it
RAin Erna Fütö, LL.M.
erna.fuetoe@mondinirusconi.it
www.mondinirusconi.it

DIRITTO DELL'ENERGIA**ITALIA: ENERGIE RINNOVABILI: LA CORTE COSTITUZIONALE SULLE LEGGI REGIONALI**

Con le sentenze n. 120 e 124 depositate in data 26 marzo 2010 e 1 aprile 2010 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della Legge n. 31 del 2008 della Regione Puglia e sulla Legge n. 42 del 2008 della Regione Calabria che prevedevano per alcune tipologie di impianti di produzione di energia rinnovabile procedure autorizzative (DIA) molto più celeri e semplificate rispetto all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003.

La Consulta, rilevato che in materia di autorizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile lo stesso articolo 12 riservava allo Stato e, in particolare, al Ministero dello Sviluppo Economico il potere di disciplinare i procedimenti per il rilascio delle relative autorizzazioni, ha dichiarato incostituzionali le relative disposizioni regionali.

Per effetto delle citate pronunce della Corte Costituzionale le disposizioni regionali di cui sopra non saranno più ulteriormente applicabili.



Avv. Dietmar Zischg
dietmar.zischg@cms-aacs.com

CMS/ Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni Avv. Alessandro Antonioli
alessandro.antonioli@cms-aacs.com
www.cms-aacs.com

DIRITTO ASSICURATIVO ED INFORTUNISTICA**ITALIA: ASSICURAZIONI MEDICHE: PREVIDENTE TUTELA**

Anche in Italia aumenta la diffusione delle assicurazioni mediche, a garanzia di rimborsi o pagamenti diretti di prestazioni mediche ricevute presso strutture pubbliche o private, in Italia o all'estero. Tali polizze possono garantire anche la copertura di dipendenti o collaboratori, costituendo efficace tutela del datore di lavoro nei sempre più frequenti casi di responsabilità per malattie o infortuni sul luogo di lavoro. La polizza malattie è idonea a garantire ai professionisti e titolari di PMI una diaria che indennizzi una condizione altrimenti non retribuibile. Diversamente, per i lavoratori dipendenti è adatta un'assicurazione per interventi chirurgici, con possibilità di ottenere anticipi sul TFR o dal fondo pensionistico integrativo. La varietà delle offerte del mercato assicurativo dipende in gran parte dai limiti degli indennizzi per invalidità e dal loro possibile abbinamento ad una rendita vitalizia, oltre che dalla possibilità di ottenere una seconda valutazione del grado di invalidità per l'aggravio di malattie già accertate. Per invalidità gravi, la previsione di indennizzi in forma di capitale garantisce l'autonomia ed il tenore di vita di tutta la famiglia. I premi sono detraibili fino ad Euro 1.291,14 annui ex art. 15, lett. C, TUIR.



RA Paola Nardini
nardini@studiolegalenardini.it
Dr. Elena Dalla Torre
buero@studiolegalenardini.it

PAGINA
12

**ITALIA: LA VERITÀ SENZA TRUCCHI –
OBBLIGO ANCHE PER I PRODOTTI COSMETICI**

L'autorità garante della concorrenza ha sanzionato con una multa di ben 270.000,00 Euro (provvedimento 20862, 3.03.2010) una delle più grandi multinazionali cosmetiche per pubblicità ingannevole e diffusione di contenuti "decezzivi". A seguito di un procedimento istruttorio condotto sugli ingredienti di 5 prodotti (un anticellulite e 4 antirughe), e che ha consentito all'azienda leader del settore della cosmesi di fornire i risultati di ricerche ventennali, nessuno dei prodotti si è dimostrato all'altezza delle proprietà vantate. I risultati di laboratorio, pur avendo evidenziato una generale efficacia antirughe ed anticellulite degli ingredienti, hanno messo a nudo le discrasie rispetto alle promesse pubblicizzate. E' invece preciso onere degli operatori del settore, a maggior ragione se si tratta di aziende leader, evitare di alimentare equivoci nelle possibilità di impiego dei trattamenti cosmetici e nei loro risultati, con particolare riferimento al ricorso a vocaboli evocativi tesi ad esaltare le proprietà dei prodotti. Siamo ancora lontani dagli obbiettivi di trasparenza e sicurezza auspicati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 che dovrà essere applicato entro il 2013.



Avv. Dr. Paolo Mondini
paolo.mondini@mondinirusconi.it
Dott.ssa Gaia Bellomo
gaia.bellomo@mondinirusconi.it
RAin Erna Fütö, LL.M.
erna.fuetoe@mondinirusconi.it
www.mondinirusconi.it

MONDINI RUSCONI
STUDIO LEGALE

PAGINA
13



© Thorben Wengert | www.pixelfio.de

MINIMIZZARE I RISCHI NEL BUSINESS CON LA GERMANIA

La profonda conoscenza del proprio partner d'affari è una condizione indispensabile per una sicura gestione dei rapporti commerciali. Chi detiene il potere decisionale in un'azienda, i dati dell'ultimo bilancio oppure anche un'analisi approfondita della situazione economica della società, rappresentano informazioni utili e spesso indispensabili per minimizzare i rischi.

Sul sito www.deinternational.it le imprese italiane possono richiedere, direttamente online, informazioni di diverso tipo sulle aziende tedesche.

ITALIA: RIMBORSI IVA EU – ISTRUZIONI OPERATIVE

Con il provvedimento n. 53471/2010 di protocollo del 01.04.2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per poter richiedere il rimborso dell'IVA assolta in uno Stato membro EU da parte di soggetti stabiliti in altro Stato membro, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 18/2010 che attua, tra le altre, la direttiva 2008/9/CE.

Per tutti gli operatori economici viene fissata al 30 settembre, dell'anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso, la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Gli operatori italiani, che richiedono il rimborso per gli acquisti in altri Paesi Eu, devono presentare la domanda direttamente all'Agenzia delle Entrate e non più all'Amministrazione Finanziaria dell'altro Stato, utilizzando Entratel o Fisconline, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati.

A seguito dei controlli che avranno una durata di 15 giorni, l'istanza di rimborso verrà inoltrata allo Stato membro dove è stato effettuato l'acquisto.

L'Amministrazione estera provvederà entro 4 mesi a comunicare direttamente al contribuente l'esito della richiesta di rimborso e ad erogare le somme spettanti nei 10 giorni successivi.

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**Dott. Stefano Amoroso | info@studioamoroso.it
www.studioamoroso.itPAGINA
14**GERMANIA: "TRANELLI" IVA NELL'AMBITO DI UNA CESSIONE D'AZIENDA COMPLETA**

Si parla di cessione d'azienda nel suo insieme nel momento in cui, secondo il § 1 cpv. 1a UStG (Legge IVA tedesca), un'impresa oppure una parte indipendente di un'impresa viene ceduta del tutto dietro pagamento o senza oppure viene trasferita in una società. Quello che conta è se l'acquirente possa dare seguito all'attività dell'impresa. In questo caso, la cessione d'azienda nel suo insieme non è soggetta ad IVA.

Nella realtà prendono vita costellazioni, nelle quali il trattamento IVA della cessione d'azienda oppure della cessione di una parte dell'impresa non può essere stabilito con certezza. Ne conseguono con ciò problemi su quali siano i confini, che talvolta conducono ad un conflitto di interessi.

Mentre l'alienante dell'impresa nel dubbio vorrebbe emettere una fattura con IVA, atta a prevenire, in un secondo tempo, un'eventuale revisione fiscale nonché pagamento IVA, l'acquirente ha l'interesse contrario: vorrebbe evitare che l'IVA a credito richiesta, in seguito all'acquisto di un'impresa, in un secondo tempo, nell'ambito di una revisione fiscale debba essere restituita al Fisco.

Per tal motivo, nella redazione di contratti inerenti la vendita di un'impresa, è opportuno tenere d'occhio la problematica legata all'IVA, integrando la dovuta chiarezza.

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale
r.mader@mader-stadler.deDipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista
Consulente di diritto tributario internazionale
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ITALIA: POTERE INDIVIDUALIZZANTE DEL COLORE E MARCHIO DI COLORE

Con la sentenza n. 3478/2009, la Corte di Cassazione ha risolto una controversia in materia di concorrenza sleale per confusione tra prodotti. Una società di commercio di detergenti per impianti di mungitura aveva contestato le vendite di un concorrente con contenitori dello stesso colore ("violetto 6433"). La Suprema Corte ha confermato la condanna al risarcimento dei danni di secondo grado, avvallando che il violetto dei contenitori della parte attrice era del tutto inusuale rispetto al prodotto e poteva essere riconosciuto dall'acquirente medio. Pertanto, l'utilizzo di contenitori di colore viola da parte del concorrente era idoneo a creare confusione con i prodotti della parte attrice ed integrava illecito concorrenziale.

Nella stessa sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato incidentalmente il proprio orientamento in tema di proteggibilità di un singolo colore come marchio. Secondo la giurisprudenza italiana, la possibilità di registrare un singolo colore trova un limite nell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori agli altri operatori, richiedendo che, in concreto, i colori abbiano una tonalità molto particolare o siano del tutto inusuali rispetto al prodotto cui sono applicati.



Avv. e RA Mattia Dalla Costa
mattia.dallacosta@cbalex.it
Dr. Hannes Spinell
hannes.spinell@cbalex.it
www.cbalex.it

PAGINA
15

GERMANIA: RISOLUZIONE DI UN ACCORDO DI DESISTENZA A SEGUITO DEL CAMBIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

(Corte di Cassazione (BGH), sentenza del 09/03/2010 – VI ZR 52/09)

Il fatto che un tribunale ritenga lecito a posteriori il comportamento censurato non giustifica la rescissione di un accordo di desistenza.

Il caso riguarda l'obbligo di una editoriale di non pubblicare la foto di un ex terrorista della RAF a corredo della notizia della sua scarcerazione. L'editoriale si era assunta tale obbligo in seguito alla diffida pronunciata dalla persona interessata. In simili casi – anche altri giornali avevano riportato la notizia utilizzando questa fotografia – i tribunali avevano annullato il provvedimento d'urgenza dapprima rilasciato ritenendo che la pubblicazione dell'immagine rientrasse tra le attività lecite di cronaca. Tali editoriali non si erano assunte alcun obbligo alla desistenza, preferendo invece opporsi al provvedimento d'urgenza.

La BGH ha stabilito che l'obbligo risultante dall'accordo di desistenza rimaneva valido. Il fatto che i tribunali avessero accertato la liceità del comportamento e il rientrare dello stesso nell'ambito del diritto di cronaca in casi simili non assume alcuna rilevanza. La BGH ritiene che, fatte salve eventuali disposizioni in senso contrario contenute nell'accordo di desistenza, il soggetto che sottoscrive l'impegno a desistere da un determinato comportamento si assume il rischio dell'erronea valutazione degli aspetti legali.



GRAF VON WESTPHALEN

Dr. Kristofer Bott
kristofer.bott@grafvonwestphalen.com
Dr. Dominik Ziegenhahn
dominik.ziegenhahn@grafvonwestphalen.com
www.grafvonwestphalen.com

ITALIA: MINI-RIFORMA DELLA GOVERNANCE PER I CONTROLLI SUI CONTI AZIENDALI

Il D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, in attuazione della direttiva 2006/43/Ce, introduce, tra le altre, le seguenti novità. Nelle Srl l'obbligo alla nomina del collegio sindacale dal 7 aprile 2010 sussiste non soltanto se il capitale è pari o superiore a 120mila euro oppure se sono superati i parametri di cui all'art. 2435-bis c.c., ma anche se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Altrettanto importante è la novità riguardante il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. Dal 7 aprile 2010 l'affidamento esterno dell'incarico di revisione legale è deliberato dall'assemblea dei soci sulla base di una proposta motivata dell'organo di controllo (collegio sindacale nel sistema tradizionale). Inoltre dovranno essere indicati nella nota integrativa dei bilanci d'esercizio l'importo totale dei corrispettivi pagati al revisore legale o alla società di revisione per la revisione legale dei conti, i corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale nonché per altri servizi diversi dalla revisione contabile.



Avv. DDr. Renate Holzeisen
Avvocato, Dottore Commercialista,
Revisore Contabile
info@rimbl.com
www.rimbl.com

PAGINA
16**GERMANIA: LA CORPORATE GOVERNANCE NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA TEDESCA – NOVITÀ DERIVANTI DALLA LEGGE SULLA MODERNIZZAZIONE DEL BILANCIO**

Per la società a responsabilità limitata il legislatore tedesco prevede come struttura base solo due organi: l'assemblea dei soci e l'amministratore/i. La costituzione di un consiglio di sorveglianza, che è obbligatorio per una società per azioni, nella s.r.l. può essere una libera scelta. Esso è prescritto in via obbligatoria solo se la s.r.l. occupa più di 500 dipendenti. In questo caso occorre costituire un c.d. consiglio di sorveglianza in cogestione per un terzo, i cui membri sono per un terzo rappresentanti dei lavoratori. Con più di 2.000 dipendenti il consiglio di sorveglianza deve invece essere paritario.

Qualora il consiglio di sorveglianza esista, esso ha il compito di vigilare sulla gestione della società. Il nuovo par. 107 comma 3 della legge sulle società per azioni, riformato con la legge sulla modernizzazione del bilancio entrata in vigore il 29.05.2009, definisce per la prima volta un ambito concreto di tale compito, vale a dire la vigilanza sul processo di redazione del bilancio, sulla validità dei sistemi di controllo interni, sui sistemi di risk-management e di revisione interna, nonché di revisione del bilancio.



RA Eva Knickenberg-Giardina, Milano
Avv. Dr. Irene Grassi, Bologna
www.derra.eu



PERSONALE DISTACCATO- PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI**ITALIA: UNA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI DISTACCO:
IL DISTACCO PARZIALE**

Il distacco parziale ricorre quando il lavoratore presta la propria attività lavorativa a favore sia del datore di lavoro distaccante che del soggetto distaccatario.

La liceità di questa particolare tipologia di distacco è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione civile, Sezione lavoro, con sentenza n. 7762 del 23 agosto 1996 (e confermata con successiva sentenza n. 5102 del 21 maggio 1998), con cui è stato affermato il principio che *"... non appare revocabile in dubbio l'ammissibilità di un ... distacco del lavoratore che non riguardi l'intera prestazione d'opera, ma solo parte della medesima, cioè a tempo parziale, di guisa che lo stesso, pur continuando a prestare la sua opera per il suo datore di lavoro, contemporaneamente, ponga le sue energie lavorative a disposizione di altra azienda (alla prima collegata), per la realizzazione di uno specifico interesse"*.

Il Ministero del Lavoro, con circolare 3 del 15 gennaio 2004, ha recepito l'orientamento della Suprema Corte e confermato che *"Nell'ipotesi di distacco il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione"*.



Dott. Amedeo Domanti
a.domanti@vasapolli.it
www.vasapolli.it

DIRITTO BANCARIOPAGINA
17**ITALIA: LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI "OPERAZIONI TRA PARTI
CORRELATE"**

Con delibera n. 17221, del 12 marzo 2010, la Consob ha varato il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Lo scopo delle nuove disposizioni regolamentari è quello di tutelare maggiormente gli azionisti di minoranza e gli altri portatori di interessi nell'ambito di operazioni tra parti correlate effettuate da:

- società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi UE;
- società italiane con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

In via generale, per parti correlate di una società devono intendersi tutte le persone fisiche e giuridiche che, in ragione di particolari legami, di natura familiare o societaria, sono in grado di influenzarne le decisioni.

Le operazioni riguardate dalla disciplina consistono in qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate.

Il nuovo regolamento introduce un rafforzamento del regime di trasparenza al quale sottoporre le suddette operazioni.



Avv. Ivana Genestrone, Legal Senior Manager
ivana.genestrone@it.pwc.com
Avv. Tommaso Tomaiuolo
tommaso.tomaiuolo@it.pwc.com

ITALIA: LA RESPONSABILITÀ EX RECEPTO DELL'APPALTATORE IN IPOTESI DI SCIoglimento DEL CONTRATTO D'APPALTO

Con la sentenza n. 20995 del settembre 2009 la Cassazione Civile ha condannato un appaltatore a risarcire al committente i danni da questi subiti a seguito del furto dal cantiere delle cose mobili ricevute dal committente per non avere l'appaltatore provato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad evitare l'occorrenza.

In tali ipotesi si parla di responsabilità *ex recepto* dell'appaltatore in quanto alla cessazione del rapporto principale questi non è soltanto obbligato a lasciare liberi gli immobili del committente sui quali avrebbe dovuto realizzare le opere, ma anche a custodire (come prestazione accessoria) i beni ricevuti per l'esecuzione dell'appalto fino al momento della loro restituzione all'avente diritto.

Pertanto, qualora nel tempo intercorrente fra la risoluzione del contratto d'appalto e la restituzione dei beni questi ultimi vengano rubati, l'appaltatore è chiamato a provare in modo specifico non soltanto la causa dell'evento dannoso, ma anche che la stessa non è a lui imputabile in quanto estranea alla propria sfera di rischio e di controllo.



SLA Studio Legale Associato
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Gretel Malmshheimer
gmalmshheimer@sla.it
Avv. Sara Miglioli
smiglioli@sla.it

PAGINA
18

GERMANIA: NOVITÀ RELATIVA ALL'OBBLIGO DI FARE UN ANTICIPO

Se un edificio costruito da un appaltatore è viziato, il committente può chiedere che i vizi siano eliminati dall'appaltatore a proprie spese. Se questi è in mora, il committente è in diritto di far eliminare i vizi da un terzo e di chiedere a tal fine un anticipo. Tale anticipo deve tuttavia essere consumato appunto per l'eliminazione dei vizi. Ultimata l'eliminazione il committente è tenuto a contabilizzare il suo operato. Ma che cosa succede qualora il committente non consumasse l'anticipo? Il Bundesgerichtshof (sigla VII ZR 108/08) in data 14.01.2010 ha dato la risposta. Il BGH ha stabilito che il committente è tenuto a rimborsare l'anticipo se egli ne ha eliminato i vizi e prodotto la sua contabilità entro un congruo termine. Il BGH evidenzia che un siffatto congruo termine deve essere più lungo di quello che vale per l'appaltatore per l'eliminazione dei vizi. Se il congruo termine in tal senso è scaduto, l'appaltatore può agire giudizialmente per il rimborso dell'anticipo. Il committente può tuttavia rifiutare il rimborso se, prima dell'ultima udienza dibattimentale del giudice di merito, l'anticipo viene consumato nonché prodotta la relativa contabilità.



Blume & Asam
Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Dr. Georg Sterzenbach
www.blume-asam.de

IMPRESSUM

DEinternational Italia s.r.l. è la società dei servizi della Camera di Commercio Italo Germanica (AHK Italia)



Via Napo Torriani n. 29 | I-20124 Mailand

P.I. / C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 3900195

E-Mail: <mailto:recht@deinternational.it>

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia s.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVITO DATI | PRIVACY:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati: i dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la propria cancellazione dalla mailing-list, contattando la DEinternational Italia s.r.l..